



**AUDIZIONE CONOSCITIVA**

**SUL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE  
(presso le Commissioni congiunte Affari Costituzionali di Camera e Senato)**

**OSSERVAZIONI UIL su:**

**“IL SISTEMA DI RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA STATO,  
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI”**

**“IL RAPPORTO TRA IL FEDERALISMO E LA GARANZIA  
DELL’UGUAGLIANZA NEL GODIMENTO DEI DIRITTI SOCIALI”**

**“LE SEDI DI RACCORDO, DI CONSULTAZIONE E DI CODECISIONE  
TRA LO STATO, LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI”**

**“LE FORME ISTITUZIONALI DI GOVERNO NELLE DIVERSE  
ARTICOLAZIONI TERRITORIALI”**

Roma 13, 14, 19 e 20 ottobre 2006

## TEMA A.

### IL SISTEMA DI RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA STATO, REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

**A. 1 La disciplina costituzionale del riparto di competenze dovrebbe tenere conto, in particolare, della complessità dei processi normativi e delle esigenze di funzionalità del sistema.**

**1. L'attuale disciplina risponde a tali esigenze?**

No.

**2. Alla luce della concreta esperienza, quali sono le più importanti indicazioni e soluzioni che emergono al riguardo, anche ai fini della riduzione del contenzioso costituzionale?**

Il contenzioso costituzionale, dovuto ad una inestricabile trasversalità tra materie di competenza dello Stato e delle Regioni, potrebbe vedere, quale possibile soluzione, la rivisitazione dell'articolo 117 ridelineando la ripartizione delle competenze, in modo da ridurre, se non eliminare, per quanto possibile, dubbi interpretativi, contraddizioni tra norme, con il conseguente venir meno all'intervento interpretativo e risolutorio della Corte Costituzionale.

Rilanciamo pertanto l'invito a riscrivere insieme le riforme necessarie della Costituzione ipotizzando il metodo della "Convenzione", un organo che veda il coinvolgimento di parlamentari scelti in maniera paritaria tra i due schieramenti, rappresentanze regionali, locali ed europee, esponenti del mondo universitario e delle realtà sociali ed economiche.

**3. Come si può ridurre la complessità e semplificare il sistema?**

Prevedere, anche costituzionalmente, un luogo di cooperazione tra Stato e Regioni nel disciplinare le materie e gli ambiti di competenza, quale potrebbe essere una Seconda Camera. Ciò ridurrebbe a livelli fisiologici il ruolo della Corte Costituzionale come arbitro dei contenziosi.

**A. 2. L'Attuale riparto delle competenze legislative è basato su analitiche elencazioni di materie.**

**1. Come risolvere le incertezze conseguenti, anche in presenza di politiche legislative che agiscono per finalità ampie di tipo trasversale rispetto ai livelli territoriali e alle aree di competenza per materia?**

Auspiciando che vi sia la previsione di una Seconda Camera che rappresenti il territorio, si potrebbe prevedere il rafforzamento/costituzionalizzazione della Conferenza Stato Regioni o di un organismo simile, quale sede di dialogo e di concertazione, che abbia un ruolo di "Camera di compensazione" volta a risolvere in maniera concertativa, conflitti di competenza per materia o ambiti trasversali.

**A. 3. Nel dibattito politico si manifesta la diffusa convinzione di preservare una definizione tassativa delle competenze legislative statali, pur nella ricerca di necessari adattamenti.**

**1. Quali materie si ritiene di dover aggiungere o sottrarre all'elenco delle competenze esclusive dello Stato?**

Tutela del diritto alla salute, commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporti e distribuzione di energia, beni culturali e loro valorizzazione, sono a nostro avviso materie da aggiungere alle competenze esclusive sottraendole alle competenze concorrenti.

**A. 4. L'istituto della legislazione concorrente è nel suo complesso in discussione, e sono state anche avanzate proposte sia di radicale riduzione delle materie che vi sono comprese sia di abolizione dello stesso istituto.**

**1. Come si valuta, in primo luogo, anche sul recente esempio tedesco, l'ipotesi di risolvere la difficile distinzione tra legislazione di principio e legislazione di dettaglio introducendo una forma di legislazione statale limitata ad obiettivi e relative procedure di cooperazione?**

La Costituzione della Repubblica Federale tedesca, assunta quale modello di riferimento per la nostra dottrina, è risultata inefficiente ai fini dell'unificazione, tanto da essere rivista in maniera quasi totale.

Per quanto riguarda le materie concorrenti, presenti nella nostra Carta, non crediamo che la soluzione di tutti i mali sia quello di abolirle. Come sopra esposto, per la Uil, occorrerebbe un'opera di riduzione più oculata delle "materie o ambiti di competenza" concorrente, travasando alcune competenze ricomprese nella potestà concorrente in quella esclusiva dello Stato. Detto ciò, e lasciando in esclusiva alla legge dello Stato la competenza a delineare le "norme generali" su alcune materie o ambiti (es: istruzione, salute,...), per tutte quelle materie o più propriamente "ambiti" che presentano un aspetto di trasversalità con la competenza dello Stato (c.d. materie concorrenti), riteniamo condivisibile l'idea di procedure di cooperazione tra Stato e Regioni che dovrebbe realizzarsi nella fase di definizione dei "principi fondamentali" di cui all'art. 117, comma 3, ultimo capoverso. Ciò permetterebbe alle Regioni ed allo Stato di delineare in maniera concertata i "principi fondamentali", rendendo più semplice la legislazione di dettaglio, eliminando, in tal modo, eventuali questioni di controversia.

**2. Come si valuta, in particolare, la possibilità di una "clausola di chiusura", eventualmente più limitata e puntuale di quella tedesca, che conferisca allo Stato una facoltà di intervento legislativo laddove si manifestino indispensabili esigenze unitarie?**

Non troviamo condivisibile l'introduzione di una "clausola di chiusura" tesa a salvaguardia dell'interesse nazionale, in quanto, la stessa, a nostro avviso, andrebbe piuttosto a penalizzare la competenza legislativa delle Regioni. Ciò in quanto la enucleazione delle materie apportata nel 2001 (rispetto al previgente testo costituzionale), ha ripartito competenze tra Stato e Regioni, sulla base dell'individuazione degli "interessi" ora dell'uno ed ora dell'altro. In tal modo nel vigente testo, le "indispensabili esigenze unitarie", risultano già garantite dall'attribuzione allo Stato delle materie esclusive di cui all'art. 117, 2 comma (all'interno del quale elenco, secondo la Uil, e proprio nel rispetto dell'interesse nazionale, dovrebbero trovare collocazione altri ambiti ricompresi tra le materie concorrenti).

L'introduzione di una siffatta clausola, infatti, non presentando un contenuto astrattamente predeterminabile, sarebbe lasciata al libero apprezzamento della Corte Costituzionale,

provocando un prevedibile accentramento verso lo Stato anche di competenze delle Regioni, sminuendo in tal modo la loro potestà legislativa.

**A. 5. La giurisprudenza costituzionale ha applicato il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione al riparto delle competenze legislative, oltre che amministrative, tra Stato e regioni, subordinando comunque l'intervento statale all'individuazione di sedi e procedure di cooperazione e concertazione con le regioni.**

**1. E' opportuno recepire questo orientamento in forma anche normativa?**

Si, è opportuno, perché in tal modo si consentirebbe di dare efficacia normativa a quanto emanato nel corso degli anni dalla giurisprudenza costituzionale in riferimento al riparto di competenze tra Stato e Regioni.

**A. 6. Il nuovo articolo 118 della Costituzione esclude una corrispondenza necessaria tra competenze legislative e competenze amministrative ed ha introdotto espressamente nella Costituzione il principio di sussidiarietà.**

**1. Come si valutano, alla luce dell'esperienza concreta, le prime applicazioni del principio di sussidiarietà al riparto delle competenze amministrative?**

Se si esclude la concreta applicazione della sussidiarietà verticale, la sussidiarietà orizzontale, fino ad oggi, ha trovato riscontro pratico solo nelle Bassanini, ma ha sofferto della mancata applicazione del federalismo fiscale.

**TEMA B.**  
**IL FEDERALISMO FISCALE E IL SUO RAPPORTO**  
**CON LE GARANZIE DI EGUALIANZA NEL GODIMENTO DEI DIRITTI SOCIALI**

**B. 1. Si è sostenuto che la concreta attuazione del federalismo fiscale potrebbe presentare rischi di contrasto con l'esigenza di garantire ovunque i livelli essenziali per l'esercizio dei diritti sociali.**

- **Si ritiene fondata questa affermazione?**

Riteniamo opportuna una verifica degli effettivi costi del federalismo e di quanto, negli ultimi anni, le scelte fatte abbiano prodotto un forte aumento dei costi degli apparati nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali.

Essendo da sempre sostenitori dell'applicazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, crediamo che si potrebbe evitare il rischio di contrasti, laddove la determinazione dei livelli essenziali per l'esercizio dei diritti sociali sia compatibile con le risorse finanziarie da trasferire agli enti locali.

- **In relazione a tale questione, quali sono gli interessi fondamentali da salvaguardare?**

Sicuramente, come più volte sostenuto dalla Uil, quei diritti sociali e civili che rientrano tra le competenze esclusive dello Stato (istruzione, salute,...).

**B. 2. L'art. 119, quarto comma, Cost. postula la disponibilità per gli enti territoriali delle risorse necessarie per finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.**

- **Si può stabilire un rapporto fra tale principio e l'obiettivo di un esercizio efficiente ed economico delle funzioni pubbliche nella gestione dei servizi?**

Sì, ma tale rapporto può essere sia positivo che negativo a seconda che la gestione delle risorse da parte delle amministrazioni locali sia effettuata in maniera virtuosa o meno.

Quindi particolare attenzione va rivolta ad una ricerca gestionale e di strategie più efficiente sia sul piano organizzativo che su quello dello sviluppo locale.

- **Con particolare riguardo alle funzioni poste a tutela dei diritti sociali, può quell'obiettivo costruire strumento, e non solo vincolo, per la loro salvaguardia?**

Certamente sì.

Questo processo, programmato in modo adeguato, potrebbe trovare diverse soluzioni provenienti dalle diverse amministrazioni atte a migliorare l'offerta dei servizi ai clienti-utenti. Un federalismo fondato su elementi strutturali coerenti e funzionali ai principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà e progressività della imposizione fiscale.

**B. 3. Il federalismo fiscale può produrre un certo grado di differenziazione, tra le varie zone del territorio nazionale, con riguardo alle prestazioni concernenti i diritti sociali.**

- **Quali sono le valutazioni circa tale eventualità?**

Da una analisi del tessuto sociale, è possibile che emerga un certo grado di differenziazione nelle prestazioni tra le varie zone del territorio nazionale, ma nel rispetto del principio di uguaglianza e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.

Un nuovo assetto del rapporto centro-periferia finalizzato a rafforzare l'autonomia territoriale, ridurrà sempre più gli aspetti di differenziazione formale esaltandone gli aspetti di differenziazione sostanziale, ovvero di capacità promozionale di ciascuna Regione. Fondamentale, per garantire comunque la salvaguardia dei diritti essenziali delle prestazioni, sarà la funzione perequativa dello Stato quale regolatore dei flussi di risorse nazionali da destinare alle Regioni più svantaggiate.

- **Può essere individuata una “misura massima accettabile” nelle differenze?**

No.

- **In tal caso, con quali strumenti e procedure e secondo quali criteri?**

#### **B. 4. Il nuovo Titolo V è in vigore da cinque anni.**

- **Quali concrete indicazioni si possono trarre dall'esperienza fin qui realizzatasi, ovvero:**
- **Qual è l'attuale livello di “regionalizzazione” dell'organizzazione e delle prestazioni relative ad alcuni diritti “indicatori” quali, ad esempio, quelli alla salute e all'istruzione?**

Nelle Regioni a minore capacità fiscale la distribuzione territoriale delle risorse pubbliche non è risultata facilmente metabolizzabile. Non risulta essere stato sufficiente considerare le spese sanitarie, ad esempio, solo sulla base del loro ammontare nominale ma andrebbero invece definiti quei “costi standard” che potrebbero consentire di effettuare un confronto tra regioni capaci di spendere in modo efficiente a fronte di quelle regioni più lontane dagli standard prefissati.

- **Si sono sviluppati modelli diversi?**

Le novità introdotte dalla Legge costituzionale 3/2001 in alcuni casi hanno influito in modo marginale sull'assetto della sanità regionale (in genere sulle regioni a Statuto Speciale) mentre in altre regioni, specie in quelle meridionali, ha ottenuto uno stimolante slancio programmatico e legislativo. In altre ancora (vedi Umbria, Provincia autonoma di Trento, Abruzzo) la riforma non ha trovato attuazione. La Valle d'Aosta è la regione che più prontamente ha recepito le innovazioni del D.lg. 299/1999.

Ad eccezione della regione Lombardia, la quale persegue un modello di separazione delle funzioni di produzione e di acquisto dei servizi, complessivamente emerge una sostanziale omogeneità dei diversi sistemi i quali confermano i propri inserimenti all'interno del Servizio sanitario nazionale.

**B. 5. La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente sottolineato il carattere di “trasversalità” della competenza sui “livelli essenziali” ex art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., consentendo al legislatore statale di porre – prescindendo dallo specifico ambito materiale – le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, ferma restando la competenza regionale in ordine alle articolazioni ulteriori della disciplina, nonché la necessità di garanzie procedurali che si sostanziano nella previa intesa con le regioni.**

- **La garanzia dei livelli essenziali può essere considerata come un comune obiettivo delle politiche dello Stato e delle autonomie territoriali o anche come un confine di competenza fra lo Stato e le regioni?**

La definizione da parte del Governo centrale dei livelli essenziali che devono essere garantiti a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale rappresenta la vera garanzia di unitarietà e universalità. Alle regioni è affidato il difficile compito di interpretare il bisogno del cittadino a immagine e somiglianza della propria storia, della propria cultura, del proprio percorso di abitudini e necessità, contestualmente alla individuazione delle risorse finanziarie.

Pertanto l'obiettivo deve essere comune: quello di garantire i livelli essenziali a tutti i cittadini ovunque essi si trovino, nelle aree metropolitane come nelle zone più isolate del nostro Paese.

- **Nella prima ipotesi attraverso quali modalità e strumenti, anche di carattere normativo, è possibile realizzare tale obiettivo?**

La base legislativa, per determinare il contenuto del diritto cui far corrispondere il livello essenziale in ordine al suo godimento, sembra assolutamente necessaria e non prescindibile senza escludere che possa essere integrata e sviluppata da regolamenti o da provvedimenti governativi.

**B. 6. Al di là delle valutazioni di principio, nell'ipotesi di livelli di prestazione dei servizi molto diversi tra una regione e l'altra sono possibili fenomeni di adattamento sociale ( ad es., migrazione interregionale allo scopo di fruire di migliori servizi sanitari) o istituzionale ( ad es., iniziative volte al passaggio di comuni da una regione a un'altra).**

- **Quali soluzioni sono o possono essere adottate in proposito, considerata anche l'impossibilità (ex art. 120, primo comma, Cost.) di "elevare barriere" tra le regioni?**

Ferma restando la garanzia e la tutela di livelli essenziali di prestazione dei servizi sociali uguali su tutto il territorio nazionale, l'ipotesi di livelli di prestazione dei servizi molto diversi, può concernere solo il caso in cui vi siano regioni, che grazie ad una loro maggiore capacità fiscale, riescano a stanziare risorse per prestazioni aggiuntive a quelle essenziali.

Forse il forte divario potrebbe essere ridotto, grazie ad una maggiore attenzione (anche attraverso studi sui fabbisogni della popolazione) dell'amministrazione regionale attivando una politica "manageriale" di entrate/spese.

- **Quali strumenti e criteri di analisi possono essere adottati allo scopo di verificare il rispetto, in ciascun ambito territoriale e nella concreta azione amministrativa, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale?**

Potrebbe essere un valido strumento, a nostro avviso, un tavolo tecnico che veda Stato-Regioni-Comuni-Province che monitorizzi i diversi livelli di assistenza e i relativi costi verificando la congruità tra le risorse finanziarie, destinate a garanzia del cittadino e al fabbisogno della popolazione.

- **Quali eventuali rimedi possono essere adottati nei casi critici?**

Attribuire alle Regioni più svantaggiate quei fondi perequativi previsti all'articolo 119 della Costituzione.

**B. 7. Il quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione sancisce il principio di "sussidiarietà orizzontale".**

- **In quale misura si favorisce, nelle singole regioni e da parte degli enti locali, l' "autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale"?**

Attraverso un rapporto di reciproca collaborazione ed aiuto per il perseguimento di un interesse generale che è al tempo stesso interesse del singolo, nonché attraverso un ruolo attivo e propositivo del cittadino. Ciò però presuppone una stretta connessione tra allocazione di funzioni pubbliche in base all'obiettivo di crescita della persona e di difesa della sua dignità -sussidiarietà verticale- e sussidiarietà orizzontale che permette di perseguire tali obiettivi attraverso un rapporto diretto di vicinanza tra enti locali e privati.

- **Quanta parte delle "prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" è offerta per questa via? Quali potenzialità esistono al riguardo?**

Posto che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali deve essere garantita dallo Stato su tutto il territorio nazionale, l'applicazione dell'articolo 118, 4 comma (sussidiarietà orizzontale) consente di aumentare quantitativamente nonché qualitativamente il livello dei servizi a vantaggio della comunità.

Ciò può avvenire grazie all'apporto del privato (singolo o associato) che diviene strumento dell'interesse generale al pari delle pubbliche amministrazioni.

- **Quali possono essere le eventuali controindicazioni?**

Il possibile venir meno, attraverso una esternalizzazione dei servizi, di un equilibrio tra costi/ qualità/ efficienza.

Occorre porre attenzione al rispetto delle norme previdenziali e contrattuali dei lavoratori interessati.

- **Quale rilievo assume a tale riguardo la valutazione dei costi a carico delle amministrazioni pubbliche?**

E' il requisito fondamentale che permette alla Pubblica Amministrazione di valutare circa la gestione diretta o indiretta di un servizio.

**B. 8 L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che possano essere attribuite alle regioni, previa intesa con lo Stato, ulteriori competenze legislative, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.**

- **Quale potrebbe essere, in concreto, il rapporto tra l'applicazione del terzo comma dell'articolo 116 e l'attuazione del federalismo fiscale?**

Non sarebbe opportuna l'acquisizione di nuove competenze per alcune regioni riconoscendo loro poteri aggiuntivi come stabilito dall'articolo 116 della Costituzione, poiché potrebbe condizionare, ove si desse attuazione solo successivamente all'art. 119, all'attribuzione di risorse aggiuntive proprio alle regioni più ricche. Occorre quindi procedere in primis all'applicazione del federalismo fiscale e solo a seguito di ciò, dell'art. 116.

**TEMA C.**  
**LE SEDI DI RACCORDO, DI CONSULTAZIONE E DI CODECISIONE**  
**TRA LO STATO, LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI**

**I rapporti tra Stato, regioni, enti locali si realizzano attualmente anche attraverso un sistema di Conferenze (Stato-regioni, Stato-città e autonomie locali, Conferenza unificata).**

- **Qual è il giudizio sul ruolo svolto da tale sistema e dalle sue articolazioni?**

Per la Uil si dovrebbe ipotizzare una riforma del sistema delle Conferenze, che veda la Conferenza Stato Regioni quale luogo di raccordo, concertazione e codecisione dei diversi livelli istituzionali.

In questo modo si verrebbe a razionalizzare tutto il sistema amministrativo, che è alla base del decentramento avviato con le riforme Bassanini e con la Riforma del Titolo V.

- **Dopo la riforma del Titolo V, ma anche sulla base dei processi di decentramento avviati prima della riforma, si sono sviluppate o diffuse, in ambito settoriale, forme nuove o diverse di raccordo?**

Sì, attraverso Tavoli Interistituzionali e Conferenze dei Servizi.

**C. 2 L'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 contiene una disposizione transitoria, sinora non attuata, che prevede l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali.**

- **Si ritiene opportuno realizzare anche in tempi brevi quella previsione, eventualmente a titolo sperimentale?**

La partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali darebbe quel giusto peso sulle decisioni del Parlamento in un'ottica collaborativa finalizzata a diminuire quel contenzioso fino ad ora alimentato. In tale Commissione riteniamo fondamentale che la partecipazione delle Regioni e delle Autonomie Locali, sia rappresentativa dei vari Consigli.

**C. 3 La funzione istituzionale di raccordo con le autonomie territoriali è svolta prevalentemente dagli esecutivi (nazionali e regionali) e per certi versi, di fatto, anche dalla Corte costituzionale, nel suo ruolo di regolazione del contenzioso tra Stato e Regioni.**

- **Quali valutazioni si esprimono al riguardo?**

Se da una parte ciò è positivo, per lo svolgimento delle procedure burocratiche e amministrative, d'altro canto ciò comporta, uno svuotamento del ruolo dei Consigli sia regionali che locali.

- **Quali conseguenze ciò comporta sul ruolo delle diverse istituzioni?**

Uno squilibrio tra i poteri della Giunta e quelli del Consiglio a vantaggio della prima.

- **Quali le soluzioni adeguate e coerenti al sistema istituzionale italiano e alle sue esigenze?**

Un riequilibrio dei poteri tra Giunte e Consigli che valorizzi quest'ultimo nel suo ruolo di indirizzo e di vero controllo dell'amministrazione.

**TEMA D.**  
**LE FORME ISTITUZIONALI DI GOVERNO NELLE DIVERSE**  
**ARTICOLAZIONI TERRITORIALI**

**D.1 Il principio di sussidiarietà intende realizzare al contempo la prossimità e un esercizio più razionale ed economico delle funzioni pubbliche nei territori:**

- **Quali sono le esigenze di governo più rilevanti per le dimensioni territoriali che non coincidono con le articolazioni tradizionali, quali: aree vaste, grandi concentrazioni urbane, distretti industriali, territori transfrontalieri?**

Secondo la Uil, è necessario ribadire che il livello territoriale più vicino ai cittadini è il Comune. Nel caso in cui sia di piccole dimensioni lo stesso deve essere chiamato ad operare in forme associative, al fine di assolvere meglio le funzioni ed i compiti amministrativi ad esso spettanti, ma anche da un punto di vista di snellimento di attività e passaggi burocratici conferendo un miglioramento alla qualità di vita della persona.

- **In particolare, quali soluzioni istituzionali si ritengono più idonee per le grandi aree urbane di dimensione regionale o transregionale?**

L'ente competente dell'area vasta deve essere la Provincia e l'area metropolitana. Da ciò, quindi, la concreta attuazione delle Città Metropolitane. In quest'ottica, si deve porre uno stop alla proliferazione di nuove Province. Questo comporta anche la revisione degli ambiti territoriali di competenza.

- **L'attuazione della disciplina attualmente prevista per l'istituzione delle città metropolitane è adeguata a fare fronte ai problemi di governo, anche in prospettiva futura, delle grandi città del nostro Paese?**

No, in quanto occorre affrontare in modo concreto e diverso l'approccio per l'istituzione e la delimitazione delle Città Metropolitane con la sostituzione, da parte di queste, delle Province e delle città capoluogo.

- **Quali sono le soluzioni possibili in relazione alla nuova definizione dei poteri locali nelle aree interessate, conseguenti alla effettiva istituzione delle città metropolitane?**

Le conseguenze dell'istituzione delle città metropolitane, in riferimento alla definizione dei poteri, potrebbero essere quelle di vedere per i Comuni una decurtazione dei poteri che rientrerebbero nella gestione della città metropolitana, nonché i compiti della provincia che, seppur definita ex novo "città metropolitana", manterrebbe le sue originarie funzioni con l'aggiunta di quelle che, per esigenze di coordinamento e di semplificazione burocratica e per caratteristiche sovracomunali, passerebbero nell'amministrazione della città metropolitana.

- **In particolare, quale il destino della provincia e degli altri comuni dell'area metropolitana?**

A tal riguardo si possono fare diverse ipotesi: l'area metropolitana potrebbe coincidere con l'intera provincia, potrebbe coincidere con parti (comuni) di una provincia, con più province o parti di esse. Il ruolo della provincia sarà quello di essere assorbito nella città metropolitana, il comune capoluogo tenderà a scomparire, mentre i comuni diverranno "municipi" dell'area.

**D.2 L'incremento delle funzioni esercitate in sede locale richiede un raccordo, tra i diversi livelli istituzionali, dell'azione amministrativa nel territorio:**

- **Quali forme di raccordo possono essere ipotizzate?**

Dovrebbe essere istituita a livello nazionale la Camera delle Autonomie Regionali; a livello regionale la Camera o Consulta delle Autonomie locali; e a livello provinciale /o di area Metropolitana l'istituzionalizzazione della Conferenza dei Sindaci, nonché dare maggiore forza amministrativa alle Conferenze dei Servizi.

- **In particolare, è possibile ipotizzare a tale scopo un ruolo delle prefetture-uffici territoriali del Governo?**

No, in quanto l'art. 114 della Costituzione oltre a porre sullo stesso livello Stato, Regioni ed Autonomie Locali, stabilisce altresì l'autonomia statutaria delle Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni. Quindi non essendoci più un ruolo "tutorio" dello Stato, a questo proposito la Uil non ipotizza un ruolo di raccordo delle Prefetture, semmai esse possono avere compiti di coordinamento delle azioni dello Stato nell'azione amministrativa delle Autonomie Locali.

- **E' possibile considerare una nuova forma delle funzioni di controllo?**

A tale proposito, attraverso la legislazione nazionale, vanno definiti compiti e poteri più ampi al ruolo della Corte dei Conti nelle funzioni di controllo delle Autonomie Locali, nel rispetto del principio della trasparenza.

**D.3 La riforma del Titolo V prevede che la legge dello Stato disciplini l'ordinamento di Roma Capitale.**

- **Quali sono le esigenze alle quali dovrebbe corrispondere l'ordinamento di Roma Capitale?**

Si tratta di stabilire all'interno dell'ordinamento costituzionale, la peculiarità del ruolo di Roma Capitale, definendo poteri adeguati ai compiti di una capitale mondiale, non dimenticando che Roma oltre ad essere capitale d'Italia con tutto ciò che comporta, è anche il centro della cristianità cattolica.

- **Quali le forme e le procedure per la sua definizione?**

Si dovrebbe pensare di attribuire a Roma Capitale il ruolo di Città Metropolitana con più ampi poteri, attraverso un processo costituzionale.

**D.4 Il nostro Paese è caratterizzato anche dall'esistenza di regioni prive di grandi concentrazioni urbane e caratterizzate dalla presenza di insediamenti di minore dimensione demografica e a carattere diffuso nel territorio.**

- **Quali soluzioni istituzionali si ritengono più adeguate per tali aree?**

L'unioni di Comuni.